

REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 1 – Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti amministrativi della cremazione dei cadaveri e dell'affidamento, della conservazione e della dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione, nell'osservanza della normativa nazionale e regionale che regola la materia (legge 30 marzo 2001, n. 130; legge regionale Toscana 31 maggio 2004, n. 29 come modificata dalla legge regionale Toscana 12 novembre 2013, n. 66).
2. Esso si propone di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta e le convinzioni religiose e culturali.
3. Il Comune assicura un'adeguata informazione ai cittadini, anche di tipo economico, in ordine a tutti gli aspetti riguardanti la cremazione, nell'ambito delle diverse pratiche funerarie.

Articolo 2 – Cremazione di cadaveri

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove sia avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria;

b) iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; la suddetta iscrizione è certificata, in carta libera, dal presidente dell'associazione, sia in ordine al suo perdurare fino al momento del decesso, che in ordine all'effettiva manifestazione di volontà del defunto di destinare alla cremazione il proprio cadavere. L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli [articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile](#) e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. La suddetta volontà di procedere alla cremazione può essere manifestata mediante dichiarazione resa su carta libera e consegnata all'Ufficiale di Stato Civile, tenuto ad accertare l'identità dei dichiaranti nei modi di legge, o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge. L'Ufficiale di Stato Civile competente a ricevere la dichiarazione è sia quello del Comune di decesso che quello o di ultima residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove sia avvenuto il decesso per consentire il rilascio, da parte di quest'ultimo, dell'autorizzazione alla cremazione.

Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2. Nei casi indicati al comma precedente, sub a) e b), la cremazione non può essere autorizzata allorché i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso che esprima la volontà di non essere cremato, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria o dell'iscrizione all'associazione riconosciuta.

3. Il soggetto firmatario dell'istanza formulata per ottenere l'autorizzazione alla cremazione deve dichiarare che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentata (pace-maker) o che la stessa sia stata rimossa. Per la cremazione di resti di esumazione ed estumulazione fa fede quanto dichiarato sulla dotazione del defunto di pace-maker o protesi al momento del decesso dai congiunti nei moduli predisposti dall'Amministrazione.

4. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, redatto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della L.n. 130/2001 che escluda il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, in luogo del certificato necroscopico deve essere presentato all'Ufficiale di Stato Civile il nullaosta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere possa essere cremato.

5. Per la cremazione sono utilizzati feretri di legno dolce non verniciato o di altro idoneo materiale, idoneo a ridurre i fumi inquinanti. La verniciatura dei feretri è permessa con l'uso di tinte idrosolubili; è vietato il ricorso a feretri recanti sculture o altri ornamenti in resina sintetica.

Articolo 3 – Cremazione di resti mortali e di ossa

1. I resti mortali, rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie effettuate dopo un periodo di permanenza nel terreno di almeno dieci anni o di estumulazioni, effettuate dopo un periodo di permanenza nel tumulo di almeno venti anni, possono essere avviati alla cremazione da parte del Comune a cura e spese di quest'ultimo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

2. Fuori dei casi indicati al comma precedente, a richiesta ed a spese dei soggetti indicati all'art.2, comma 1, lett. c), gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi possono essere ammessi a cremazione previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

Articolo 4 – Trattamento delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere possono essere affidate per la conservazione, inumate, tumulate o disperse, nel rispetto della volontà del defunto espressa all'Ufficiale dello Stato Civile nelle forme di cui all'art. 1, comma 1.

2. Se destinate alla conservazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale non deperibile e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o per mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 5 – Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento dell'urna è effettuato nel rispetto dell'art. 2 della legge regionale Toscana n. 29/2004, dall'Ufficiale di Stato Civile del luogo del decesso ed è comunicata, a cura dello stesso, al Sindaco del Comune di residenza del soggetto indicato come custode. Il custode, fino a rinuncia formalmente comunicata all'Ufficiale di Stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale citata, deve tenere l'urna contenente le ceneri presso la propria residenza o in altro luogo formalmente dichiarato all'Ufficiale di Stato Civile.

Articolo 6 – Dispersione delle ceneri

1. In presenza della manifestazione di volontà espressa dal defunto nelle forme di cui all'art. 2, comma 1, le ceneri possono essere disperse nei luoghi indicati all'art. 4 della legge regionale Toscana n. 29/2004, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato civile del comune sul territorio del quale la dispersione sia prevista.

2. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, da personale autorizzato dal Comune.

3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve chiaramente indicare che costituisce reato la dispersione che sia effettuata in modi diversi rispetto a quanto indicato dal defunto o in difformità rispetto a ciò che sia prescritto nella stessa autorizzazione.

4. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro trenta giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

5. La dispersione delle ceneri nel territorio del Comune di San Giuliano Terme, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, è consentita nei seguenti luoghi:

a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 285/1990;

b) in aree a ciò destinate poste all'interno dei cimiteri comunali;

c) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa nei tratti liberi da natanti e manufatti ;

d) nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti o manufatti;

e) in aree naturali individuate dal Comune, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;

f) all'aperto in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso del proprietario

non connesso ad attività avente fine di lucro.

6. Qualora il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dai soggetti indicati all'art. 2, comma 1 lett. c) o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), dal legale rappresentante dell'associazione riconosciuta.

7. In assenza di qualunque indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

8. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri in precedenza tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

9. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

10. Qualora l'affidatario, o i suoi eredi, intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, potranno chiederne la tumulazione a loro spese in apposito spazio cimiteriale ovvero conferirle al cimitero comunale, ove le stesse saranno collocate nel cinerario comune.

Articolo 7 – Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere tumulata in loculo cinerario o loculo ossario, o all'interno di tumuli ospitanti o destinati ad ospitare feretri. Nel primo caso la permanenza dell'urna è ammessa fino al termine della concessione originaria.

2. La durata della concessione per la tumulazione in loculo cinerario o in loculo ossario è di trenta anni.

3. L'inumazione è consentita in apposita area cimiteriale individuata dall'Amministrazione Comunale.

4. La durata dell'inumazione è di cinque anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di dieci anni.

5. Le fosse per l'inumazione di urne cinerarie devono avere la dimensione planimetrica massima di cm. 50 per ogni lato ed una profondità idonea a consentire la presenza sopra l'urna di uno strato di terreno non inferiore a cm. 50.

6. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da un cippo fornito dall'Amministrazione Comunale recante una targhetta in materiale lapideo con indicazione di un identificativo alfa-numerico progressivo (obbligatorio) ed eventuale indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto (facoltativo).

7. L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale facilmente biodegradabile quale cellulosa, cotone, polpa di legno, sale compresso e alghe, arboform, argilla e gesso, in modo da assicurare la lenta incorporazione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

8. Il servizio di inumazione delle urne cinerarie, la fornitura e posa in opera del cippo è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

9. L'urna cineraria può essere conservata all'interno del cimitero, in appositi edifici, se realizzati, come previsto dall'articolo 80, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Articolo 8 – Affidamento delle ceneri

1. Soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelti liberamente dal defunto o da chi possa manifestarne la volontà, ai sensi della legge regionale Toscana n. 29/2004, art. 2, comma 1.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato al soggetto affidatario e conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui sia avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

3. Nel registro dei defunti del cimitero deve essere generalizzato il defunto e l'affidatario delle ceneri con indicazione del luogo di residenza di quest'ultimo e di quello eventualmente diverso in cui dovrà essere conservata l'urna cineraria.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto.

5. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia a

un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (legge regionale Toscana n. 29/2004, articolo 2, comma 4).

6. In caso di rinuncia all'affidamento le ceneri potranno essere conservate in uno dei modi previsti all'art. 7.

Articolo 9 – Registri cimiteriali

1. È istituito un apposito Registro nel quale l'Ufficiale di Stato Civile, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», annota:

a) le generalità dell'affidatario delle ceneri, la sua residenza, il luogo di conservazione dell'urna e le generalità del defunto.

b) in caso di dispersione delle ceneri autorizzata, il luogo in cui la stessa sia effettuata .

2. I dati contenuti in tale registro saranno comunicati alla Regione Toscana per quanto di competenza.

Articolo 10 – Procedure

1. L'istanza per l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve indicare:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente cui dovrà essere consegnata l'urna previa sottoscrizione del verbale di consegna ;

b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e l'espressione del consenso ad assoggettarsi ad eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale, anche tramite soggetti dalla stessa delegati;

c) l'indicazione del luogo di conservazione delle ceneri;

d) che il sottoscrittore dell'istanza sia a conoscenza delle norme che puniscono la dispersione delle ceneri non autorizzata e delle altre norme penali che puniscono i delitti contro la pietà dei defunti;

e) che lo stesso sia a conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero qualora intenda rinunciare alla sua conservazione;

f) che per la consegna non sussistono impedimenti derivanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;

2. L'istanza per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve indicare, oltre a quanto prescritto al comma precedente sub a) ed f), l'indicazione del luogo dove le ceneri potranno essere disperse e del luogo di conservazione dell'urna cineraria qualora quest'ultima, priva del suo contenuto, non sia consegnata al cimitero per il suo smaltimento secondo la vigente normativa;

3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale Toscana n. 29/2004.

Articolo 11 - Deposito provvisorio di urne cinerarie

1. È consentito il deposito provvisorio dell'urna cineraria per il periodo massimo di dodici mesi presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri saranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune a cura dell'Ufficio di Stato Civile.